

COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 35 del 22.12.2004

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Rocca d'Evandro è Ente Autonomo Locale che ha la rappresentatività generale della Comunità, secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi :
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di menomazione fisiche e psichiche, ai diversamente abili nonché ad altri soggetti particolarmente svantaggiati e tossicodipendenti, anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) l'incentivazione della costituzione di associazioni culturali, sportive, ricreative ed umanitarie;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4 - Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni e Borgate storicamente riconosciute dalla comunità :
 - a) BIVIO MORTOLA (Farneto, Colli, Gelsi, Gesso Bianco e Colle Pecce);
 - b) CENTRO STORICO (Vignole, San Sebastiano e Macchia);
 - c) MARSELLA (Marsella, Selvotta, Demanio Vandra, Campo di Fiori, Casamarina, Vandra);
 - d) CAMPOLONGO (Casale, Colle Cetrangola, Forcella, Caminate I e II, Campolongo, San Terenziano);
 - e) COCURUZZO (Crocchi e Morrone);
 - f) CAMINO (Colle Camino, Formella e Vallevona);
 - g) MORTOLA (S. Maria di Mortola, Loggia, Porto di Mola).
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 49,50, confinante con i Comuni di Sessa Aurunca, Galluccio, Mignano Montelungo (CE), S.Vittore del Lazio, Cassino, S. Apollinare, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea sul Garigliano (FR), Castelforte (LT).
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di Bivio Mortola.
4. Le adunanze degli Organi Elettivi Collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica e/o la nuova denominazione delle Frazioni, Borgate, Vie e Piazze, può essere deliberata dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 9/10 dei Consiglieri.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli Atti ed Avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti emessi dal Comune, dalla Comunità Montana, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale, o suo delegato, cura l'affissione degli Atti di competenza del Comune di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Avvisi di particolare interesse per la Comunità dovranno essere affissi nelle varie Frazioni.

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli Atti e nel Sigillo, si identifica con il nome “Comune di Rocca d’Evandro” e con lo Stemma ed il Gonfalone storicamente in uso, costituiti da una formella a fondo rosso con cornice dorata, ornata alla base da un ramoscello di ulivo e da uno di quercia, recante nel centro tre torri, con sovrastante corona dorata.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia sopra descritta.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 7 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
3. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.
4. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 8 - Organi

1. Sono Organi Elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
2. Ad essi compete la rappresentazione democratica della collettività ed il perseguimento dei fini individuati dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

Art. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a - gli Statuti dell’Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art.48, terzo comma, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
 - b - i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c- le Convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d- l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli Organismi di

- decentramento e di partecipazione;
- e - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h- la contrazione dei mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - m - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dal presente Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 11 - Convocazione e Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Il Consiglio si riunisce in Sedute Ordinarie, Straordinarie e d'Urgenza.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in Adunanza Ordinaria per l'esercizio delle seguenti funzioni :
 - Approvazione delle Linee Programmatiche di Governo;
 - Approvazione del Bilancio Annuale e del Bilancio Pluriennale e dei relativi allegati;
 - Adozione del Piano Regolatore Generale;
 - Approvazione dei Regolamenti Comunali di competenza Consiliare;
 - Approvazione del Conto Consuntivo;
 - Approvazione dello Statuto e sue variazioni che non siano di mero recepimento di Disposizioni Legislative.

Le Sedute Ordinarie avranno luogo nei periodi previsti dal D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, per l'approvazione dei suddetti atti.
4. Le Sedute Straordinarie hanno luogo, oltre che per convocazione disposta dal Sindaco, anche per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati (n. 4 Consiglieri). In quest'ultimo caso secondo le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio.
5. Qualora l'urgenza lo richieda, il Sindaco può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore.
6. L'avviso deve essere notificato con le modalità previste dalla legge.

7. Ciascun Consigliere, in seduta, può chiedere che la proposta di deliberazione sia differita al giorno successivo o ad altra seduta.
8. La proposta di differimento deve essere avanzata all'inizio della trattazione.
9. La proposta di differimento, per essere accolta, deve riportare l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti. Tale decisione dovrà essere notificata agli assenti, tenendo conto che la nuova convocazione dovrà avvenire non prima di ventiquattro ore dalla seduta precedente.
10. All'ordine del giorno in trattazione possono essere aggiunti dal Sindaco nuovi argomenti urgenti con apposito avviso di integrazione debitamente notificato ai Consiglieri.
11. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
12. Gli adempimenti previsti al comma 11, nel caso di dimissioni, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco fino alla data delle nuove elezioni.
13. La notifica dell'Ordine del giorno deve avvenire :
 - a – entro gg. 5 utili, per le Riunioni Ordinarie;
 - b – entro gg. 3 utili, per le Riunioni Straordinarie;
 - c – 24 ore prima, nel caso di Riunioni di Urgenza.
14. Nessuna proposta può essere messa in discussione se non viene depositata nell'Ufficio del Segretario Comunale almeno 24 ore prima.
15. Nessuna proposta può essere messa in discussione se la stessa non è stata sottoposta ad istruttoria da parte degli Uffici mediante formulazione di Pareri obbligatoriamente previsti per Legge, tranne il caso in cui il Consiglio Comunale, nella sua interezza e con votazione unanime, decida di discutere un argomento che non comporti necessità di istruttoria.
16. La presenza in aula di tutti i Consiglieri Comunali sana qualsiasi vizio in merito alla comunicazione dell'Ordine del Giorno, compresa quella relativa al mancato rispetto dei termini di cui al 4° comma.
17. L'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale viene reso noto alla cittadinanza mediante idonei mezzi.
18. Ai lavori del Consiglio Comunale possono essere invitati Stampa, Radio e Televisione.

Art. 12 - Validità delle Sedute e delle Deliberazioni

1. In Prima Convocazione, il Consiglio Comunale si riunisce validamente in presenza di nove membri.
2. Le Sedute di Seconda Convocazione, da tenersi in altro giorno, sono valide con la presenza di quattro membri.
3. Le Deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti, e salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Le Sedute del Consiglio Comunale sono Pubbliche, tranne quelle che obbligatoriamente devono tenersi in Seduta Segreta.
5. Le Votazioni hanno luogo, di regola, mediante voto palese, tranne quelle che, per legge, devono essere adottate a scrutinio segreto.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si può avvalere di commissioni, a carattere permanente o temporaneo, costituite nel proprio seno, i cui poteri, organizzazione e forme di

pubblicità dei lavori sono stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le Dimissioni di Consigliere sono rassegnate per iscritto all'Ufficio del Segretario Comunale e sono, da quel momento, irrevocabili.
4. Il Sindaco iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale la surroga del Consigliere dimessosi; l'Adunanza Consiliare deve tenersi nei trenta giorni successivi alla presentazione delle Dimissioni stesse.
5. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipano a n° 3 Sedute Consiliari consecutive.
6. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio con provvedimento motivato, previa formale contestazione.

Art. 15 - Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n°267/2000, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici, nonché dalle aziende o da enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in possesso di questi ultimi, utili all'espletamento del loro mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
2. I Consiglieri, ai sensi del vigente Regolamento "Diritto di Accesso", hanno diritto di visionare i documenti amministrativi, nonché di estrarre copia degli stessi.
3. Allo scopo di contemperare il Diritto di Accesso con le superiori esigenze del buon andamento dell'attività amministrativa, si adotteranno apposite norme regolamentari, così come previsto dal successivo art. 68.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di Iniziativa su ogni questione sottoposta alla Deliberazione di Consiglio. Hanno altresì diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art.39, comma 2, del D. Lgs. n°267/2000 e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
5. A ciascun Consigliere è riconosciuto il Diritto di Sindacato Ispettivo come previsto dal comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs. n°267/2000.
6. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare con nota scritta, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, e come norma transitoria, entro i venti giorni successivi all'adeguamento del presente Statuto, la elezione del domicilio nel territorio del Comune, al quale notificare gli atti collegati all'espletamento del mandato.
7. Per esigenze di trasparenza, ogni Consigliere Comunale deve comunicare all'Ufficio di Segreteria, all'inizio del mandato, i Redditi posseduti.

Art. 16 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi ed eleggono all'interno il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale.
2. Può ritenersi gruppo anche il singolo consigliere, che ritenga e richieda di costituirsi come tale.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il Comune prevede la istituzione della conferenza dei capigruppo.

Art. 17 - Giunta Municipale - Competenze

1. La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario ed ai Funzionari Dirigenti.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione di atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso.
5. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 18 - Composizione – Nomina – Riunioni

1. La Giunta Municipale, composta dal Sindaco e da n° 6 assessori, è nominata nel modo, nelle forme e nei termini previsti dalla Legge.
2. La Giunta Municipale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
3. Le Sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne il caso in cui sia necessario affrontare argomenti che richiedano la presenza di esperti.
4. Le incompatibilità alla nomina di Assessore sono quelle previste dall'art. 64 del D. Lgs. n°267/2000.

Art. 19 - Assessori Non Consiglieri

1. Possono essere nominati alla carica di Assessore non Consigliere anche cittadini esterni al Consiglio nel numero massimo di 2 unità.
2. Condizione necessaria alla nomina di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L'assessore non Consigliere partecipa alle sedute di Giunta con tutte le prerogative, i diritti e gli obblighi connessi alla carica.
4. L'assessore non Consigliere partecipa alle adunanze Consiliari. Il medesimo ha diritto di intervento, ma non di voto. La sua partecipazione alle Sedute Consiliari non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza di votazione.

Art. 20 - Comunicazione Delibere

1. Le Delibere assunte dalla Giunta sulle materie attribuitele dal D. Lgs. N°267/2000, vengono comunicate al domicilio dei capigruppo contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.

Art. 21 - Dimissioni e Revoca Assessori

1. In caso di Dimissioni dalla carica di Assessore, che vanno presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili dal momento della presentazione, il Sindaco provvede con

proprio atto alla relativa sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nei venti giorni successivi.

2. Il Sindaco può revocare di sua iniziativa, con adeguata motivazione, l'assessore Comunale nei cui confronti sia venuto meno il rapporto di collaborazione posto a base della primitiva nomina.

Art. 22 - Sindaco – Competenze

Il Sindaco :

1. E' l'Organo Individuale cui la Legge imputa il governo dell'Ente e nei cui confronti la Giunta pone in essere attività di collaborazione.
2. Nomina i componenti la Giunta tra cui il Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Ha potere di revoca dei singoli Assessori Comunali a mezzo di suo specifico provvedimento.
4. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
6. Nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. E' organo responsabile dell'Amministrazione del comune di cui ha la rappresentanza.
8. Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
9. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
10. Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori.
11. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
12. Provvede, sulla base degli Indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla Nomina, alla Designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché alla Revoca degli stessi, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella Prima seduta Utile. Tali nomine decadono con la cessazione del mandato sindacale.
13. Nomina e revoca i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, comma 10, 109 e 110 del D. Lgs. n°267/2000, dal presente Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi.
14. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni, aventi contenuto discrezionale che non sono di specifica competenza dei dirigenti.
15. Sovrintende sul servizio di Polizia Municipale;
16. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

17. Può incaricare ogni Consigliere Comunale, per iscritto, a collaborare in alcuni aspetti del proprio mandato, restando comunque responsabile dell'azione amministrativa intrapresa.
18. Nomina il Segretario Comunale.
19. Risponde, entro il termine ordinatorio di trenta giorni, alle Interrogazioni e ad ogni altra Istanza di sindacato Ispettivo.

Art.23 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza comunale

1. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli Atti.
2. Indice i Referendum Popolari.
3. Promuove, conclude ed approva gli Accordi di Programma.
4. Rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore o convenuto.
5. Emanando ordinanze.
6. Attribuisce le funzioni di Messo Notificatore a Dipendenti Comunali.
7. Assegna gli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
8. Impartisce Direttive al Segretario Comunale, nel rispetto delle prerogative dirigenziali di quest'ultimo.
9. Esercita il potere di Polizia nelle Adunanze Consiliari, nonché negli Organismi Pubblici di partecipazione popolare da Lui presieduti.
10. Ha potere di Delega, generale o parziale, delle sue competenze ed attribuzioni.
11. Provvede a far osservare il presente Statuto e i Regolamenti comunali.
12. Emanando direttive affinché gli atti di indirizzo degli Organi Collegiali siano compiutamente attuati da uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, che svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
13. Acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e i Servizi dell'Ente, informazioni ed atti anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti delle stesse.
14. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e sulle società del Comune.
15. Emanando direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale.

Art. 24 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Quale Ufficiale di Governo ha la competenza sulle materie previste dall'art.54 del D. Lgs. n°267/2000 ed in particolare sovrintende:
 - a – alla tenuta dei registri dello Stato Civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b – alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di circolazione stradale;
 - c – allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
 - d – alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, in relazione al potere di emettere ordinanze, quali quelle previste dal comma 5 del precedente art. 23, può provvedere di ufficio, a spese degli interessati e

con diritto di rivalsa, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati eventualmente configuratisi.

- 3 Il Sindaco ha altresì competenza in ordine ad interventi di protezione civile e si avvale del personale comunale e/o di associazioni di volontariato operanti sul territorio.
- 4 Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e/o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla Legge, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio.
- 5 Ove il Sindaco o suo delegato non adempia ai compiti di cui all'art.54 del D. Lgs. n°267/2000, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 25 - Vice Sindaco

1. Il Vice-Sindaco, nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta, è colui che è deputato a sostituirlo nei casi contemplati dalla vigente legislazione.

Art. 26 - Mozione di Sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le Dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di Sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La Mozione di Sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se la Mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, da parte del Prefetto, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 27 - Dimissioni – Impedimento – Rimozione – Decadenza – Sospensione – Decesso del Sindaco

1. In caso di Dimissioni, Impedimento Permanente, Rimozione, Decadenza o Decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di Assenza o di Impedimento Temporaneo, nonché nel caso di Sospensione dall'Esercizio della Funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. N° 267/2000.
4. Le Dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la Decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28 - Tutela Legale

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in

procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni fase e grado di giudizio, eccetto nei casi di dolo o di colpa grave e quando non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

TITOLO II - STRUTTURA

Art. 29 - Principi Fondamentali

1. Il Comune riconosce ai sensi delle leggi vigenti, la distinzione tra la funzione politica di indirizzo, verifica, controllo, e quella gestionale; la prima, attribuita agli Organi Elettivi, la seconda agli Organi Apicali.

Art. 30 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, Funzionario Statale, che è il massimo Organo Burocratico del Comune e, nell'esercizio delle sue prerogative, dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario comunale svolge le funzioni e le competenze attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.

Art. 31 - Attribuzioni di Legalità e di Garanzia

Il Segretario Comunale :

- a – partecipa alle Riunioni del Consiglio e della Giunta, curando altresì la verbalizzazione delle predette Riunioni;
- b – coordina la Fase Istruttoria delle Proposte Deliberative, e, qualora richiesto, fornisce il parere di legittimità;
- c – impartisce Disposizioni affinché le Istanze dei cittadini vengano evase secondo l'ordine cronologico di loro presentazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge n°241/90;
- d – presiede l'ufficio comunale per le Elezioni e per i Referendum;
- e – riceve le Dimissioni dei Consiglieri, nonché la Mozione di Sfiducia;
- f - sovrintende alla pubblicazione delle deliberazioni e ne attesta, su dichiarazione del Messo, l'avvenuta pubblicazione;
- g - assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo la esecuzione sollecita e conforme degli Atti e delle Deliberazioni da parte degli uffici, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

Art. 32 - Attribuzioni Rogatorie

1. Il Segretario Comunale roga i Contratti nell'interesse del Comune, provvede alla loro registrazione e tiene lo speciale repertorio.

Art. 33 - Attribuzioni Consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente, e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
2. Formula pareri ed esprime valutazioni tecnico-giuridiche al Consiglio ed ai singoli Consiglieri, se richiesto.

Art. 34 - Attribuzioni Gestionali

Il Segretario Comunale :

1. in esecuzione ed in ossequio alla distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo, e quella gestionale, assicura la direzione tecnico-amministrativa della struttura dell'Ente, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta dei criteri di organizzazione e ciò in conformità agli artt. 4 – 10 – 16 – 17 e seguenti del D. Lgs. n°165/01.
2. Esercita ispezioni finalizzate alla verifica degli obiettivi assegnati ai vari uffici comunali, realizzando l'intervento sostitutivo in caso di accertata inefficienza.

Art. 35 - Il Vice Segretario Comunale - Funzioni

1. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere conferite ad un dipendente di qualifica apicale dell'area amministrativa, in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente. Tale incarico è conferito dal Consiglio in mancanza di regolamentazione e di posto ad hoc, per funzioni vicarie od ausiliarie, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'ufficio.

U F F I C I

Art. 36 - Principi Strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si realizza mediante una attività per obiettivi che deve essere informata ai seguenti principi :
 - a – organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per Progetti-Obiettivo e per Programmi;
 - b – analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c – individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d – superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 37 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del Personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del Personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il Regolamento dello Stato Giuridico ed Economico del Personale disciplina in particolare :
 - a – la struttura organizzativo - funzionale;
 - b – le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c – i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - d – il trattamento economico.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 38 - Forme di Gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la

produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i Servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri Servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, oppure consorzio.
5. Nella organizzazione dei Servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza qualora la dimensione comunale non consenta una gestione economicamente accettabile.

Art. 39 - Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di Servizi in Economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 40 - Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione dei Servizi Produttivi di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti Interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 41 - Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli Indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo dell'istituzione.
5. Gli Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 43 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella Prima Seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 45 - Nomina e Revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'Adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti, su proposta motivata del sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, possono essere revocati dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo dell'art. 15, comma 6 del presente Statuto.

Art. 46 - Società a prevalente Capitale Locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 47 - Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le Forme Associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge, in relazione alle attività, ai Servizi, alle Funzioni da svolgere ed agli Obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 48 - Principi e Criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'Attività di Revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti, specifici Pareri e Proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le Norme Regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei Principi Civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto equilibrio e raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 49 - Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle Norme sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità previsti dalla Legge per la elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il revisore dura in carica tre (3) anni, è rieleggibile per una sola volta, è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato. Nell'esercizio delle sue Funzioni avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. Il Revisore svolge le seguenti funzioni :
 - a – collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo (particolarmente per quanto attiene a Programmi e Bilancio), con obbligo di riferire al Consiglio medesimo ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
 - b – attestazione della Corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita Relazione di Accompagno al Conto Consuntivo ed al Bilancio di Previsione;
 - c – formulazione di Rilievi e Proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

PARTE II – ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 1

Art. 50 - Organizzazione Sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali e, prioritariamente, con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri Servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO 2 - FORME COLLABORATIVE

Art. 51 - Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di Opere Pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando le stipulazioni di apposite Convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti Strumentali.
2. Le Convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 53 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire Servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative dei Servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.
2. La Convenzione, contenente gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'Ordinamento Organizzativo e Funzionale del Nuovo Ente, secondo le Norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di Servizi attraverso il Modulo Consortile.

Art. 54 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 53 e dei principi della Legge di Riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni e nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, costituisce Unioni di Comuni con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in Unioni di Comuni in previsione della Fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

Art. 55 - Accordi di Programma

1. Il Comune, per la realizzazione di Opere, Interventi o Programmi previsti in Leggi Speciali o Settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude Accordi di Programma.
2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale procedimento e degli interventi surrogatori, e in particolare :
 - a – determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b – individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c – assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di Intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni stesse con quanto prevede lo Statuto.

TITOLO 2 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la Partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le Organizzazioni di Volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il Parere dei soggetti interessati su specifici problemi.

CAPO 1 - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 57 - Interventi nel Procedimento Amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge o dai Regolamenti Comunali.
2. Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare immediatamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla Legge.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al 2° comma, e, comunque, saranno assicurate altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
4. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del Provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto ed al procedimento.

5. Il Responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere notificato al diretto interessato.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nell'atto che può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'Istanza, la Petizione e la Proposta.
8. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso, per i quali è consentita la visione soltanto per il tempo strettamente necessario a tutelare altri interessi.
9. La Giunta Municipale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 – Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco Interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'Attività dell'Amministrazione.
2. La Risposta all'Interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco o dal Segretario Comunale, o dal Dipendente Responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 59 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma individuale o collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La Petizione è esaminata dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Se il termine previsto dal comma 2 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della Petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a inserire la Petizione all'Ordine del Giorno della Seduta consiliare immediatamente successiva.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un Provvedimento espresso da comunicarsi al Soggetto Proponente.

Art. 60 - Proposte

1. Possono avanzare Proposte per l'Adozione di atti Amministrativi non meno di 500 cittadini, iscritti nelle Liste Elettorali. Il Sindaco le trasmette, entro trenta giorni,

all'Organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario, nonché dell'Attestazione relativa alla Copertura Finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i Proponenti dell'Iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della Proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i Proponenti si può giungere alla stipulazione di Accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del Provvedimento Finale per cui è stata promossa l'Iniziativa Popolare.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

CAPO 2 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61- Principi Generali

1. Il Comune valorizza le Autonome Forme associative e di Cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai successivi artt. 62, 63 e 64; ne favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso anche tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel Procedimento di Formazione degli Atti Generali, così come riportato negli articoli successivi.

Art. 62 - Associazioni

1. La Giunta Municipale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle Associazioni, devono essere precedute dalla acquisizione di Pareri espressi dagli Organismi Collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei Soggetti Interessati.
3. Ciascuna associazione registrata, nel settore in cui essa opera, ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e, a richiesta, di essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente.

Art. 63 - Organismi di Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di Partecipazione dei cittadini. Tutte le Aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi Organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli Organi di Direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni del territorio. Il relativo Parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 64 - Incentivazione

1. Alle Associazioni e agli Organismi di Partecipazione, possono essere erogate forme di Incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

2. Nel caso in cui un'Associazione per motivazioni pretestuose non intende partecipare e/o offrire la propria collaborazione ad iniziative dell'Ente aventi valenze comunali e non zonali, alla stessa potrebbero non essere assicurati gli apporti di cui al precedente comma.

Art. 65 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO 3 - REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

Art. 66 - Referendum

1. Sono previsti Referendum Consultivi in tutte le Materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare Manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'Azione Amministrativa.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Non possono essere indetti Referendum in Materia di: Tributi Locali e di Tariffe, Attività Amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali, Materie che sono già state oggetto di Consultazione Referendaria negli ultimi dieci anni. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: Statuto comunale, Regolamento del consiglio comunale, Piano Regolatore Generale e Strumenti urbanistici attuativi.
4. Soggetti Promotori del Referendum possono essere:
 - a – un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle Liste Elettorali;
 - b – il Consiglio Comunale nella sua interezza dei consiglieri assegnati.
5. Per quanto attiene alle procedure di ammissibilità, alle modalità di raccolta delle firme, allo svolgimento delle consultazioni, alla loro validità e alla proclamazione del risultato, si rimanda alle vigenti disposizioni statali in materia.

Art. 67 - Effetti del Referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Delibera i relativi e conseguenti atti di Indirizzo.
2. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Il mancato recepimento delle Indicazioni Referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui la proposta referendaria sia approvata dalla maggioranza assoluta degli elettori residenti, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 68 - Diritto di Accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di Accesso agli Atti dell'Amministrazione e dei Soggetti che gestiscono Servizi Pubblici Comunali, secondo i vigenti Regolamenti sul Diritto di Accesso e sulla Privacy.

2. Sono sottratti al Diritto di Accesso gli Atti che il Regolamento e Disposizioni Legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dalle predette Disposizioni.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli Atti Riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'Istituto dell'Accesso Differito e detta Norme di Organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69 - Diritto di Informazione

1. Tutti gli Atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli Atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli Atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Municipale adotta i Provvedimenti Organizzativi Interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al Diritto di Informazione.
5. Il Regolamento sul Diritto di Accesso detta Norme atte a garantire l'Informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli Atti previsti dall'art. 26 della Legge n° 241/90.

CAPO 4 - DIFENSORE CIVICO

Art. 70 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli od associati, oppure di Formazioni Sociali e Sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Svolge, altresì, la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'art.127 del D. Lgs. n° 267/2000.

Art. 71 - Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto dei due terzi dei Consiglieri in carica, tra i cittadini iscritti nelle Liste Elettorali del Comune e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, di provata moralità ed esperienza, capacità e professionalità, che abbiano maturato i trenta anni e non superino i settanta anni, che diano ampia garanzia di indipendenza, equilibrio, probità e competenza, e che abbiano assolto all'obbligo scolastico.
2. Non può essere nominato all'Ufficio del Difensore Civico :
 - a – il Parlamentare Nazionale, il Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale;
 - b – l'Amministratore di Ente Pubblico, di Azienda Pubblica o Società a Partecipazione Pubblica, nonché l'Amministratore o Dirigente di Impresa o di Ente vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni, oppure che riceva sovvenzioni dal Comune a qualsiasi titolo.
3. Egli resta in carica cinque anni, al termine dei quali può essere rieletto una sola volta.

Segue la sorte del Consiglio Comunale.

4. Può essere revocato con la stessa maggioranza con cui è stato eletto dal Consiglio Comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico è Funzionario Onorario.
6. L'Indennità di Funzione dovuta al Difensore Civico ed il Personale da assegnare al suo ufficio saranno determinati dal Consiglio Comunale in apposito Regolamento che sarà adottato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.
6. Il Difensore Civico può ottenere copia di tutte le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Municipale, nonché di tutti i Provvedimenti adottati dagli Uffici Comunali.
8. E' tenuto al Segreto di Ufficio.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, egli trasmette al Consiglio Comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì Proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione.

Art. 72 - Difensore Civico di Nomina della Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della Circostrizione, dal Consiglio della Comunità Montana ed assolve le sue Funzioni per tutti i cittadini della Comunità.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti :
 - a – nelle Materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b – in tutte le altre Materie di competenza comunale.
2. Nelle Materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette Norme Generali e delle Disposizioni Statutarie.
3. Nelle altre Materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre Disposizioni Regolamentari emanate dai Soggetti aventi una concorrente competenza nelle Materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto, ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i Soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione quale prevista dalle vigenti Disposizioni.

Art. 74 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le Norme Fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli Atti Normativi del Comune.
2. E' deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nella predetta seconda ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul testo originario senza alcuna possibilità di modifica con emendamenti.

4. Se nella seconda votazione, dopo la prima infruttuosa, lo statuto riporta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati non è necessario ricorrere ad ulteriore votazione.

Art. 75 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 del D. Lgs. n° 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non è trascorso almeno un anno dalla proposta.

Art.76 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, così come previsto dal 1° comma.
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.